



PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE

TRA

Agenzia Regionale per il Lavoro (di seguito Agenzia), rappresentata dal Direttore Dott. Paolo Iannini il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza della Agenzia Regionale per il Lavoro con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 38;

E

- ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna (P.IVA 01131710376) con sede in Via Zamboni n. 33, 40126 Bologna (d'ora innanzi UNIBO) rappresentata dal Prof. Giovanni Molari, in qualità di Rettore;
- Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (P.IVA 00427620364) con sedi in Via Università n. 4, 41121 Modena e Viale A. Allegri n. 9, 42121 Reggio Emilia (d'ora innanzi UNIMORE) rappresentata dal Prof. Carlo Adolfo Porro, in qualità di Rettore;
- Università degli Studi di Ferrara (P.IVA 00434690384) con sede in Via Ludovico Ariosto n. 35, 44121 Ferrara (d'ora innanzi UNIFE) rappresentata dalla Prof.ssa Laura Ramaciotti, in qualità di Rettore;
- Università degli Studi di Parma (P.IVA 00308780345) con sede in Via Università n. 12, 43121 Parma, (d'ora innanzi UNIPR) rappresentata dal Prof. Paolo Martelli, in qualità di Rettore;
- Università Cattolica del Sacro Cuore (P.IVA 02133120150) con sede in Largo A. Gemelli n. 1, 20123 Milano per il Campus di Piacenza, rappresentata dalla Prof.ssa Elena Beccalli, in qualità di Rettore;

di seguito anche indicate congiuntamente "Parti" o "Atenei", o singolarmente "Parte"

VISTI

- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e ss.mm.ii.;
- La Legge 28 gennaio 1999, n. 17 "Integrazione e modifica della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. (GU Serie Generale n.26 del 02-02-1999)";
- la Legge 12 marzo 1999, n.68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 150/2015 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'art.1, comma 3, della Legge 10/12/2014 n.183";



- il Decreto Legislativo 3 maggio 2024 n. 62 "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato";
- la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio di Gabinetto del Ministro per le disabilità, prot. n. 151982 del 25 ottobre 2024, recante "Terminologia in materia di disabilità a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 62 del 2024";

Le Leggi Regionali:

- n.12 del 30 giugno 2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" e ss.mm.ii. con particolare riferimento all'art. 9 "Metodologie didattiche nel sistema formativo" che al comma 3 definisce l'alternanza scuola-lavoro come efficace strumento di orientamento, preparazione professionale e inserimento nel mondo del lavoro;
- n.17 del 1° agosto 2005, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro" e ss.mm.ii.;
- n.15 del 27 luglio 2007, "Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo Studio universitario e l'alta formazione" e ss.mm.ii. che all'art. 9 prevede, al fine di garantire la piena partecipazione alle attività formative e facilitare la transizione dallo studio al lavoro, la realizzazione di servizi, tra cui il sostegno e l'assistenza per studenti con disabilità, in raccordo con le competenze di altri soggetti istituzionali;
- n.13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n.1899 del 14 dicembre 2020 "Approvazione del Patto per il lavoro e per il clima" nel quale le parti si sono impegnate a favorire una maggiore integrazione tra soggetti formativi ed imprese per intercettare, anticipare e implementare competenze nuove e innovative per lo sviluppo e sperimentare, anche attraverso accordi di filiera un modello di formazione duale regionale, per contribuire alla qualificazione dell'infrastruttura educativa e formativa;

DATO ATTO che in occasione della *Terza Conferenza per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità* del giugno 2018 la Regione ha assunto l'impegno di *"sperimentare una programmazione pluriennale che, con il concorso di risorse del PO Fse 2014- 2020, permetta di rafforzare e dare continuità - raccordando i vari livelli di governo coinvolti - alle differenti misure da rendere disponibili per i giovani con disabilità e le loro famiglie."*

CONSIDERATO, inoltre, che nel "Patto per il lavoro e per il clima", sottoscritto a dicembre 2020, la Regione ha condiviso insieme a Ufficio Scolastico Regionale, Enti locali, Sindacati, Imprese, Atenei, Associazioni ambientaliste, Terzo settore e Volontariato, Professioni, Camere di commercio e Banche un progetto di rilancio e sviluppo volto prioritariamente a generare lavoro di qualità, contrastare le disuguaglianze e accompagnare l'Emilia-Romagna a raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

VISTO l'Accordo, ai sensi dell'art. 15 L. n. 241/1990, per l'istituzione del Coordinamento Università dell'Emilia-Romagna per l'inclusione (CUERI), con la collaborazione dell'Azienda Regionale per il Diritto agli Studi



Università
degli Studi
di Ferrara



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Superiori della Regione Emilia-Romagna (ER.GO) in cui le parti riconoscono il comune interesse per la realizzazione di un Coordinamento tra le Università dell'Emilia Romagna per l'inclusione, che possa porsi anche come interlocutore diretto nei confronti di altre amministrazioni pubbliche, enti e associazioni nell'ambito delle tematiche relative all'inclusione della comunità studentesca con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA).

RILEVATO, infine, che il Programma della XII Legislatura della Giunta Regionale, di cui alla Risoluzione dell'Assemblea legislativa n. 1 del 10 gennaio 2025, ribadisce la centralità delle politiche di inclusione e promozione delle pari opportunità di inserimento lavorativo e crescita professionale per le donne, i giovani, le persone con disabilità, prevedendo tra le azioni prioritarie di sottoscrivere *“un protocollo di intesa con le Università per favorire la transizione al lavoro degli studenti con disabilità analogamente a quanto già fatto con l'Ufficio scolastico regionale”*, con l'obiettivo di trasmettere alla comunità studentesca con disabilità la piena conoscenza dei servizi di cui potranno disporre nel momento in cui si affacceranno sul mercato del lavoro, a partire dalle opportunità di inserimento lavorativo sostenute dal Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità.

PREMESSO CHE

L'Università favorisce l'inclusione della comunità studentesca con disabilità, alla quale garantisce pari opportunità di formazione, di studio e di ricerca, promuovendo nel contempo la sensibilizzazione della comunità accademica sui temi della diversità e della disabilità.

La Legge n. 17 del 28 gennaio 1999, di integrazione e modifica della legge-quadro n. 104 del 5 febbraio 1992, ha emanato specifiche direttive agli Atenei italiani rendendo obbligatoria l'istituzione della figura del Delegato/a per la disabilità in ciascuna Università, fornendo direttive specifiche in merito alle attività da realizzare in favore della comunità studentesca con disabilità.

Dal 2001 è stata istituita la Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità (CNUDD), le cui linee guida forniscono indicazioni di base per la predisposizione, pur nel rispetto dell'autonomia di ciascun Ateneo, di servizi idonei e il più possibile omogenei, ispirati a principi condivisi di accoglienza, partecipazione, autonomia e integrazione delle studentesse e degli studenti con disabilità.

Le recenti Linee Guida approvate dalla CNUDD in data 24 settembre 2024 (par 5.3) esplicitano che *“il compito dell'Università non si esaurisce con il conseguimento della laurea, ma deve prevedere anche strategie concrete per fornire un supporto adeguato alle/agli studenti con disabilità e/o con DSA nel momento della transizione al mondo del lavoro”*.

L'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO:

- intende ampliare il perimetro del proprio intervento, assumendo a riferimento il territorio e la comunità sociale ed economica che in esso opera, delineandosi come *“Agenzia di comunità”* che



promuove l'attuazione di interventi di informazione, formazione e sensibilizzazione, anche coinvolgendo gli Atenei regionali e la comunità studentesca con disabilità;

- favorisce l'attivazione e la connessione tra tutti i soggetti, a partire dai firmatari del "Patto per il Lavoro e per il Clima", che possono partecipare a questo sforzo, supportando, con l'istituzione di "Reti territoriali per l'occupazione", in particolare con gli Atenei regionali, la costruzione di progetti intorno ad obiettivi comuni, coinvolgendo i soggetti che si trovano là dove i/le giovani sono e con i quali i/le giovani hanno familiarità di rapporto;
- sostiene servizi rivolti alla comunità studentesca delle Università che evidenzino specifiche situazioni di bisogno, per supportarli nel conseguimento del successo formativo e per l'inserimento lavorativo;
- tramite gli Uffici per il Collocamento Mirato si pone come facilitatore per promuovere le concrete modalità di realizzazione, anche tenendo conto e mettendo a sistema altre progettazioni già presenti sui territori che vedono gli Atenei regionali come soggetti coinvolti nella attuazione e, pertanto, complementari e integrativi rispetto all'offerta annuale finanziata dalla Regione di percorsi realizzati dagli Enti di formazione accreditati.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto del Protocollo

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo.

Oggetto del presente Protocollo è la definizione delle modalità di collaborazione tra l'Agenzia Regionale per il Lavoro (d'ora innanzi "Agenzia") e

- ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna (d'ora innanzi UNIBO)
- Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (d'ora innanzi UNIMORE)
- Università degli Studi di Ferrara (d'ora innanzi UNIFE)
- Università degli Studi di Parma (d'ora innanzi UNIPR)
- Università Cattolica del Sacro Cuore per il Campus di Piacenza

per assicurare l'offerta di interventi ideati e rivolti in modo particolare alla comunità studentesca con disabilità frequentante gli Atenei e/o neolaureata, finalizzati a fornire loro elementi conoscitivi utili alla progressiva definizione del proprio progetto di vita, con riferimento tanto alla prosecuzione degli studi quanto all'inserimento nel mondo del lavoro.

La collaborazione di cui al presente Protocollo consentirà agli Uffici per il Collocamento Mirato dell'Agenzia ed agli Atenei interessati di progettare interventi personalizzati rivolti alla comunità studentesca e neolaureata con disabilità:

- concernenti la conoscenza del mercato del lavoro e delle opportunità occupazionali del territorio, dei servizi per il lavoro erogati dalle strutture pubbliche e private accreditate e dei relativi canali di accesso



anche telematici, delle tipologie di contratti di lavoro ivi compreso l'apprendistato, delle opportunità formative connesse ai tirocini extracurricolari, su richiesta;

- definire, promuovere e organizzare attività di informazione, incontri e/o seminari specifici da svolgersi almeno 1 volta all'anno accademico finalizzati all'orientamento mirato e all'accompagnamento al lavoro per illustrare servizi, regole e strategie per affrontare in maniera costruttiva e produttiva il passaggio dall'Università al mondo del lavoro e per fornire informazioni inerenti: I servizi di placement, orientamento al lavoro e inclusione degli Atenei - Le regole del collocamento mirato - La ricerca attiva del lavoro;
- facilitare la connessione fra i nodi della rete, individuando modalità e percorsi preferenziali per connettere le parti in modo specifico e diretto;

Articolo 2 - Impegni dell'Agenzia Regionale per il Lavoro

L'Agenzia si impegna, attraverso gli Uffici per il Collocamento Mirato e con il supporto del Servizio Politiche del Lavoro, a:

- incontrare la comunità studentesca con disabilità, frequentante gli Atenei e/o i/le neolaureati/e, i/le docenti universitari, il/la Delegato/a per la disabilità in ciascuna Università per fornire informazioni sulle competenze e sul ruolo degli Uffici per il Collocamento Mirato, nonché per illustrare in particolare:
 - le procedure previste dalla normativa;
 - i servizi e le strutture presenti sul territorio;
 - tecniche di ricerca attiva del lavoro e stesura del Curriculum Vitae;
 - le opportunità di inserimento lavorativo, ivi comprese quelle espressamente dedicate alle persone con disabilità;
 - le opportunità di formazione post-laurea e di tirocinio.
- supportare la realizzazione di interventi e percorsi a carattere orientativo e multidisciplinare, volti all'analisi delle attitudini, aspettative e potenzialità per il rafforzamento dell'autonomia individuale, eventualmente fruibili in modo individualizzato e personalizzato, anche in modalità online, e mirati a porre le condizioni per i successivi percorsi di transizione dall'Università alla dimensione lavorativa;
- tenendo conto delle relazioni degli Uffici per il Collocamento Mirato con le aziende in relazione agli obblighi ex L.68/1999, supportare gli Atenei nell'organizzazione di tirocini formativi extracurricolari, supportandoli nell'individuazione degli ambiti settoriali più coerenti con il percorso di studi e con le specifiche situazioni di disabilità degli studenti. A tal fine, gli Uffici per il Collocamento Mirato potranno anche favorire la relazione e l'incontro tra gli Atenei o il/la Delegato/a per la disabilità in ciascuna Università e le Associazioni/Aziende disponibili;



- mettere a disposizione degli Atenei o del Delegato/a per la disabilità in ciascuna Università l'accesso al cruscotto di monitoraggio regionale dei tirocini extracurriculari, nonché canali informativi dedicati;
- organizzare incontri e/o seminari specifici finalizzati all'orientamento mirato e all'accompagnamento al lavoro;

Le modalità, le durate degli interventi e i periodi dell'anno accademico in cui saranno fruibili verranno concordate tra gli Uffici per il Collocamento Mirato e gli Atenei.

Articolo 3 - Impegni degli Atenei

UNIBO, UNIMORE, UNIFE, UNIPR e Università Cattolica del Sacro Cuore per il Campus di Piacenza, si impegnano a:

- diffondere le iniziative previste dal presente Protocollo presso i propri Atenei, nel rispetto delle prerogative di autonomia loro riconosciuta;
- facilitare il raccordo fra gli Operatori degli Uffici per il Collocamento Mirato e gli Atenei;
- organizzare incontri e/o seminari specifici finalizzati all'orientamento mirato e all'accompagnamento al lavoro;

Inoltre, potranno essere sviluppate ulteriori attività promozionali e di conoscenza in relazione all'organizzazione di ciascun Ateneo.

Articolo 4 - Referenti per l'attuazione del Protocollo

L'Agenzia stabilisce che i propri Referenti per l'attuazione del Protocollo sono il Dirigente Responsabile del Servizio Politiche del Lavoro e un Dirigente Responsabile di un Servizio territoriale.

Gli Atenei stabiliscono che i propri Referenti per l'attuazione del Protocollo sono:

- ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Delegato/a del Rettore per la disabilità
- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
Delegato/a del Rettore per la disabilità
- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
Delegato/a del Rettore per la disabilità
- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
Delegato/a del Rettore per la disabilità



Università
degli Studi
di Ferrara



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

- UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE PER IL CAMPUS DI PIACENZA
Delegato/a del Rettore

I referenti definiranno modalità operative di dettaglio, ivi comprese le modalità di monitoraggio e valutazione degli interventi realizzati.

Articolo 5 - Durata del Protocollo

Il presente Protocollo ha durata di tre anni, decorre dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un successivo triennio di comune accordo tra le parti a seguito di positiva congiunta valutazione delle attività.

Il presente Protocollo potrà, altresì, essere congiuntamente rivisto a seguito di valutazione delle attività realizzate e/o di motivata richiesta di una parte.

Il presente Protocollo s'intenderà sottoscritto alla data di apposizione delle firme digitali.

In ogni caso, nulla è dovuto alle Parti per oneri eventualmente sostenuti per l'applicazione del presente Protocollo.

Articolo 6 - Trattamento dei dati personali

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità di Titolari autonomi.

Le Parti si impegnano reciprocamente, in tutti i casi, ad operare nel pieno rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), nel D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali), nelle autorizzazioni generali e in eventuali ulteriori provvedimenti, linee guida e pareri formulati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Le Parti si impegnano a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme alla normativa vigente e a verificare e aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati nel rispetto di quanto definito dagli artt. 5, 24 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

Articolo 7 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente accordo e/o dalle eventuali convenzioni attuative. Resta ferma la giurisdizione del giudice competente in base alle vigenti disposizioni di legge.



Università
degli Studi
di Ferrara



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Articolo 8 – Forma di stipula e oneri di registrazione

Il presente Protocollo è stipulato mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale delle parti in conformità al disposto dell'art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A - Tariffa Parte I - del DPR n. 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula, e verrà assolta in modo virtuale tramite apposizione del contrassegno telematico. L'imposta di bollo rimane ad esclusivo carico dell'Agenzia Regionale per il Lavoro, che fornirà alle Parti l'attestazione dell'avvenuto assolvimento.

Per l'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO EMILIA-ROMAGNA:

Direttore

Dott. Paolo Iannini

(firmato digitalmente)

Per gli ATENEI:

**ALMA MATER STUDIORUM –
Università di Bologna**

Rettore

Prof. Giovanni Molari

(firmato digitalmente)

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Rettore

Prof. Carlo Adolfo Porro

(firmato digitalmente)



CARLO ADOLFO PORRO
Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia
RETTORE
28.10.2025 13:46:40
GMT+02:00

Università degli Studi di Ferrara

Rettrice

Prof.ssa Laura Ramaciotti

(firmato digitalmente)

Università degli Studi di Parma

Rettore

Prof. Paolo Martelli

(firmato digitalmente)

Università Cattolica del Sacro Cuore

Rettore

Prof.ssa Elena Beccalli

(firmato digitalmente)